

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI BARI  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

così composto:

**Dott. N. Magaletti – Presidente -  
Dott. S. Cassano - Giudice relatore -**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel proc. n. omissis dell'anno 2016 RG omissis, avente ad oggetto il reclamo al Collegio provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. vertente tra:

**BANCA**

-reclamante-

**CONTRO**

**SOCIETA' CORRENTISTA**

-reclamato-

La correntista, società di diritto olandese con stabile organizzazione in Italia ove svolge attività di gestione sale da giuoco e, in particolare, si occupa di selezionare, allestire ed aprire su territorio italiano sale in cui installare gli apparecchi di divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. b), TULPS (RD 18 giugno 1931, n. 773), collegati alla rete di uno dei Concessionari di rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) — in data 09.05.2011 accendeva un contratto di conto corrente di corrispondenza con la Banca, filiale di (omissis), il quale assumeva il n. omissis.

Tra i servizi regolati sul rapporto di c/c vi era la messa a disposizione di apparecchiature POS, allocate nelle diverse sale da gioco gestite dalla correntista, indispensabili per gestire il traffico delle transazioni in sala e garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Avveniva poi che, con missiva del 5.10.2015, ricevuta l'8 successivo, la Banca comunicava alla correntista la volontà di esercitare in proprio diritto di recesso dal rapporto di c/c con effetto dal giorno 16.11.2015, con conseguente scioglimento di tutti i servizi regolati sul conto intimando, tra l'altro, la restituzione delle apparecchiature POS.

A tale data il conto mostrava un saldo creditore di euro 182.369,31.

Il recesso veniva impugnato dalla società correntista in via d'urgenza innanzi a questo tribunale, con ricorso depositato il 9.11.2015, al fine di ottenere il mantenimento o riapertura dei c/c di corrispondenza n. omissis presso la Banca e a tal fine evidenziava di essere priva di altro rapporto di conto corrente, necessario per svolgere la propria attività, per le difficoltà opposte da altri istituti di credito interpellati a tal fine; lamentava inoltre l'illegittimità del recesso contrattuale operato dalla Banca in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale in quanto arbitrario, inatteso, imprevedibile e del tutto immotivato nonché esercitato in evidente abuso di diritto.

La domanda cautelare veniva accolta dal Giudice Designato con ordinanza del 16.2.2016.

*Ordinanza, Tribunale di Bari, Pres. Magaletti – Rel. Cassano, 19 aprile 2016*

Il provvedimento è stato reclamato dalla Banca deducendo l'assenza del *fumus boni iuris* in considerazione della mancanza di qualsivoglia condotta abusiva o censurabile operata dalla Banca nei confronti della correntista.

In particolare la reclamante sottolineava che:

- 1) essa Banca era receduta da un semplice contratto di c/c di corrispondenza senza alcuno scoperto da rimborsare e senza alcun rapporto di apertura credito o finanziamento sullo stesso regolato, sicché non poteva essere presa in considerazione la disciplina prevista per "interruzione brutale del credito";
- 2) il recesso operato non poteva qualificarsi come improvviso ed inaspettato in quanto preceduto da un congruo preavviso di 39 giorni;
- 3) il contratto di c/c prevedeva, all'art. 35, la clausola contrattuale di recesso unilaterale convenuta in favore di entrambe le parti in forza della quale "il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto e con preavviso di 10 giorni, dal contratto di conto corrente (...). Resta inteso che in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, ciascuna delle parti ha, comunque, la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato (...)". Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto";
- 4) che in subordine trovava applicazione il diritto di recesso *ex lege* di cui al combinato disposto degli artt. 1833 e 1855 c.c.;
- 5) che l'esercizio del diritto di recesso prescindeva dall'esistenza di una giusta causa e comunque non vi era l'obbligo del redente di comunicarla all'altra parte;
- 6) che le ragioni del recesso operato dalla Banca andavano rintracciate nel Decreto di esibizione di atti e documenti bancari ex art 256 c.p.p. e 248 II comma c.p.p. del 19.11.2016 notificati alla Banca, inerente ai rapporti finanziari intrattenuti dalla correntista, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Direzione Distrettuale Antimafia;
- 7) che, inoltre la omissis, proprietaria della correntista, era stata oggetto di indagini della Procura di Milano;
- 8) lamentava, infine, che il primo Giudice non aveva fissato un limite temporale di durata alla riattivazione del rapporto di c/c.

Instaurato il contraddittorio e sentite le parti, il Collegio riservava la decisione alla udienza del 4.4.2016.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Come noto, il contratto può accordare ad una delle parti o ad entrambe il potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale (art. 1373 cc "recesso unilaterale").

Nei contratti a prestazione continuata -quale è quello in rilievo- il diritto di recesso è conferito ad uno o entrambi i contraenti da un precedente accordo ma può essere riconosciuto anche dalla legge (diritto legale di recesso).

Quando il diritto di recesso non è previsto come rimedio all'inadempimento o per l'onerosità o intollerabilità della prosecuzione del rapporto, e quindi tutela l'interesse obiettivo della parte all'interruzione del rapporto contrattuale (costituendone la causa estintiva ordinaria ove il rapporto sia a tempo indeterminato, come in questo caso), il suo esercizio è rimesso esclusivamente all'autonoma decisione del titolare, salvo il limite generale dei principi di correttezza e buona fede.

Il loro rispetto esige, tra l'altro, che **il potere di recesso unilaterale sia esercitato in modo non abusivo, ossia in maniera da salvaguardare l'interesse dell'altra parte nei limiti in cui ciò non comporti per il recedente un apprezzabile sacrificio.**

L'importanza che il rapporto può avere per la parte -che nel caso di specie indubbiamente sussiste, visto l'obbligo degli esercenti dei giuochi d'azzardo leciti di avvalersi di forme di pagamento

*Ordinanza, Tribunale di Bari, Pres. Magaletti – Rel. Cassano, 19 aprile 2016*

tracciabili- così come la difficoltà di trovare un immediato rimpiazzo -circostanza obiettiva da cui origina l'odierna lite- **implicano che il recesso sia comunicato con congruo preavviso**, ma non la pretesa di prosecuzione del rapporto giuridico fino alla apertura di uno nuovo, sostitutivo di quello prossimo alla interruzione, rispondendo al medesimo principio di buona fede anche l'esigenza di evitare, a carico di chi intende sciogliersene, una perpetuazione indeterminata del rapporto obbligatorio.

La Banca odierna reclamante, in base alla previsione contrattuale, ha quindi senz'altro diritto ad interrompere il rapporto, pur nei rispetto del fondamentale obbligo di dare comunicazione del recesso alla sua cliente con **un congruo e ragionevole preavviso**.

Tanto deve ritenersi essere avvenuto nel caso di specie atteso il lasso di tempo -39 giorni- con cui il recesso è stato comunicato rispetto alla sua data di efficacia, termine **ben superiore a quello previsto contrattualmente** (di 10 giorni - art. 15 del contratto) e normativamente (15 giorni -art. 1855 c.c.).

Non rilevano pertanto, in quanto insindacabili in caso di recesso esercitato in conformità alla previsione contrattuale e comunque secondo termine congruo, i motivi posti dalla Banca a base del recesso né la circostanza che esso sia stato esercitato in presenza sul conto di una somma a credito della correntista, (€ 182.369,31), tale da far sorgere nel correntista la ragionevole aspettativa di prosecuzione del rapporto.

Alle contrapposte decisioni di primo e secondo grado può farsi opportunamente seguire la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bari - IV Sezione Civile - così decide:

- accoglie il reclamo e, in riforma dell'ordinanza cautelare del 16.2.2016, rigetta il ricorso ex art. 700 cpc proposto dalla correntista il 9.11.2015;

- spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Bari, 18/04/2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*